DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA

Art. 8

Il trasferimento all'estero di capitali e rendite ai sensi della presente legge e' effettuato per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331. L'Ufficio italiano dei cambi ha facolta' di consentire, a richiesta dell'interessato, che il trasferimento sia effettuato in valuta diversa da quella originariamente importata. Il trasferimento e' subordinato all'avvenuto pagamento delle imposte dirette, anche non erariali, previste, in conseguenza dell'attivita' cui si riferisce il trasferimento medesimo, dalla legislazione in vigore alla data in cui questo ultimo e' domandato. L'interessato e' tuttavia ammesso a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento delle imposte anzidette quando presenti all'Intendente di finanza competente idonee garanzie.

Versione in vigore dal 7 marzo 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia
Estremi	Legge 7 febbraio 1956, n. 43
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-investimenti-di-capitali-esteri-in-italia/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it